



Guida del 27 agosto 2001 concernente i lavori pratici individuali (LPI) all'esame finale di tirocinio

Situazione attuale

Solo i professionisti con una solida formazione possono gestire i continui cambiamenti nel mondo del lavoro e le crescenti esigenze nella realizzazione dei loro compiti. E' per questo che una formazione professionale moderna, oltre alle conoscenze specifiche e alle abilità manuali, deve comprendere anche l'insegnamento delle capacità interdisciplinari (qualifiche chiave). Con il contratto di base le attitudini pluridisciplinari acquisite permettono agli apprendisti¹, già durante la loro formazione, di svolgere per un lungo periodo compiti impegnativi e di dimostrare nel corso di una parte dell'esame, le competenze acquisite. I lavori pratici individuali sono parte integrante dell'esame finale di tirocinio, e considerano le peculiarità aziendali specifiche di una professione o del contesto professionale.

1 In generale

Art. 1 Basi

¹L'Ufficio della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) emana questa guida in virtù degli articoli 38-45 della LFPr e degli articoli 32 e 34 della OFPr.

La guida regola il principio e le condizioni quadro per tutte quelle professioni che nel regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio prevedono l'esecuzione di un lavoro individuale. Per lavoro individuale si intende "lavoro individuale di produzione" oppure "lavoro di progetto individuale" e costituisce una parte o la totalità della materia "lavori pratici".

²E' data libera facoltà alle associazioni professionali di emanare delle regolamentazioni aggiuntive alla guida, in particolare per quanto riguarda la documentazione e le informazioni sulla valutazione e l'assegnazione delle note.

Art. 2 Principio dell'esame

¹Al suo posto di lavoro in azienda, il candidato all'esame elabora con mezzi e metodi abituali, un compito, un progetto o parti ben definite di un progetto di utilità pubblica. Durante un determinato lasso di tempo i lavori correnti svolti dall'apprendista sono così oggetto di un esame e di una valutazione particolare.

²Il professionista qualificato che al momento della procedura d'esame è il diretto superiore del candidato, formula il tema d'esame e lo inoltra, indicando tempi di produzione e scadenziario. Il candidato lo firma e con la sua firma accetta il tema dell'esame.

³Almeno uno dei membri del gruppo dei periti incaricati dall'autorità d'esame, controlla che il tema d'esame sia conforme al regolamento. Dà il benestare all'esecuzione o ritorna il tema per le necessarie correzioni.

¹ Per facilitare la lettura, quando si parla di persone viene utilizzata la forma maschile al plurale o al singolare. La guida è però valida indistintamente per entrambi i sessi.

⁴Il superiore del candidato valuta il lavoro d'esame, documentazione compresa.

⁵Il candidato presenta al gruppo dei periti l'esecuzione e il risultato del suo lavoro e risponde a domande inerenti al suo progetto nel corso di un colloquio professionale.

⁶Il gruppo dei periti valuta la presentazione e il colloquio professionale, si assicura della qualità della valutazione effettuata dal superiore professionale ed è responsabile del risultato globale.

2 Condizioni generali

Art. 3 Periodo e svolgimento

¹Di regola il lavoro d'esame viene eseguito nel corso dell'ultimo semestre di tirocinio. L'autorità d'esame fissa il periodo per l'esecuzione del lavoro.

²Il membro del gruppo dei periti incaricato dall'autorità d'esame competente, concorda con il superiore del candidato il termine per l'esecuzione del lavoro individuale.

³Il lavoro d'esame viene eseguito e terminato nei tempi proposti dal superiore del candidato. Se il fabbisogno di tempo viene sottostimato il superiore ed il membro designato dal gruppo di periti si accordano sul momento in cui il lavoro verrà interrotto. La durata massima dell'esame, stabilita nel regolamento, non può essere superata.

Art. 4 Presentazione dei quesiti d'esame

¹Il candidato esegue un compito tratto dal campo di attività abituale del suo ambito professionale. Esso corrisponde alle esigenze poste dal relativo regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio, rispettivamente dal modello di guida metodica.

²Tema, obiettivi e risultati da raggiungere devono essere chiari, verificabili e devono permettere diverse possibilità di soluzione.

³Per principio i lavori in serie, rispettivamente la ripetizione di cicli di lavoro identici per raggiungere la durata minima del lavoro prescritta, sono esclusi.

⁴Il compito deve essere svolto con l'ausilio di mezzi e metodi abituali, che il candidato ha utilizzato e conosciuto nel corso del tirocinio. L'impiego di nuovi mezzi o metodi e il relativo tempo necessario per impraticarsi sono possibili in misura limitata.

Art. 5 Esecuzione

¹Il compito è per principio un lavoro individuale e viene svolto in modo autonomo. E' ammesso il lavoro di gruppo, a condizione che le parti di lavoro permettano di valutare le prestazioni di ogni singolo membro del gruppo .

² Il candidato all'esame tiene un diario di lavoro, nel quale annota giornalmente il lavoro svolto, lo stato dei lavori, qualsiasi tipo di aiuti ricevuti ed eventi particolari come per esempio modifiche del tema, interruzione del lavoro, problemi organizzativi, deroghe dalla pianificazione prevista.

³Almeno un membro del gruppo dei periti segue l'esecuzione del lavoro effettuando visite puntuali e prende nota delle osservazioni fatte. Può recarsi sul luogo d'esame in qualsiasi momento durante tutta la durata dell'esecuzione.

⁴La frequenza alla scuola professionale durante il lavoro d'esame deve essere garantita. Qualsiasi deroga al disciplinamento è regolata dall'autorità cantonale.

⁵Il candidato documenta il suo lavoro. La presentazione e la forma della documentazione rispettano le usanze dell'azienda, risp. del settore. L'allestimento della documentazione è parte integrante del lavoro d'esame. Viene valutata dal superiore che la trasmette al gruppo dei periti per la preparazione del colloquio professionale.

⁶La documentazione comprende almeno il tema del compito d'esame, la pianificazione del lavoro come pure tutto il materiale indispensabile alla comprensione della sua esecuzione come per esempio schemi, disegni, programmi, cicli di lavoro, mezzi di lavoro, risultati di controlli e di test.

Art. 6 Fine dell'esame, procedura di valutazione

¹Il superiore del candidato valuta il lavoro e propone le note in base alle norme applicabili. Valuta la prestazione, la precisione tecnica e le capacità interdisciplinari, come la metodologia di lavoro, la sicurezza sul lavoro, l'autonomia e la documentazione.

²La valutazione del lavoro d'esame si rifà al regolamento di tirocinio e dell'esame finale di tirocinio emanato per la professione specifica. Sulla base del regolamento per l'attribuzione delle note specifico della formazione, l'associazione professionale competente fissa i criteri di valutazione, definisce la ponderazione e la competenza per l'apprezzamento dei singoli criteri.

³Almeno un membro del gruppo dei periti controlla la valutazione del lavoro d'esame e la plausibilità delle note proposte dal superiore dell'apprendista.

⁴Il gruppo dei periti valuta la presentazione e il colloquio professionale. Il candidato all'esame presenta al gruppo dei periti il suo lavoro e risponde alle loro domande inerenti al progetto. Presentazione e colloquio professionale durano insieme al massimo un'ora. I periti valutano essenzialmente se il grado di conoscenza del candidato corrisponde al lavoro eseguito. Evitano domande sulle conoscenze professionali generali e valutano in particolare la competenza professionale e la comunicativa del candidato.

Previo accordo del candidato, il superiore può presenziare a questa parte dell'esame. Come terzo neutrale si astiene da ogni intervento.

⁵Il gruppo dei periti e il superiore si accordano sulle note da attribuire una volta presentata la proposta di attribuzione delle note del lavoro d'esame. In caso di divergenze decide l'istanza d'esame designata dall'autorità cantonale d'esame.

⁶La conservazione degli atti d'esame si rifà al diritto cantonale.

⁷In assenza di un accordo, il lavoro d'esame resta di proprietà dell'azienda di tirocinio.

3 Disposizioni finali

Art. 7 Abrogazione del diritto previgente

Vengono abrogati:

- a) la guida 5 febbraio 1998 dell'UFFT concernente il lavoro individuale di produzione all'esame finale di tirocinio
- b) la guida 31 ottobre 1997 dell'UFIAML relativa al regolamento del 31 marzo 1994 concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio degli informatici.

Art. 8 Entrata in vigore

Questa guida entra in vigore il 1° gennaio 2002. I cantoni eseguono le misure che ne derivano.

Berna, 27 agosto 2001

**Ufficio della formazione professionale
e della tecnologia**

Il direttore: Eric Fumeaux